

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 65 DEL 11.06.2014

Oggetto: Ricorsi ex art.414 c.p.c. con istanza cautelare promossi separatamente dai sigg. ri
Laudani Mario , Salvo Antonia Agata Maria e Cannavò Mario c/. Consorzio di
Bonifica 9 Catania , dinanzi al Tribunale Civile di Catania Sez. Lavoro -
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

L'anno duemilaquattordici il giorno *Undici* del mese di *Giugno* presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con D.A. n. 1/2012, assistito dal funzionario direttivo Dott. Filippo Scavuzzo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con ricorsi notificati separatamente in data 15/05/2014 ed assunti al protocollo dell'Ente rispettivamente ai nn. al n.3424/14, 3425/14 e 3426/14 con i quali i sigg.ri: Salvo Antonia Agata Maria, Laudani Mario e Cannavò Mario, hanno adito il Tribunale Civile di Catania Sezione Lavoro, per ivi chiedere: in via cautelare, di essere inseriti nel POV sia ai fini dei meriti comparativi che ai fini dell'elenco di personale da computare ai fini della mobilità da avviare per i costituenti Consorzi Sicilia Orientale ed Occidentale ex art.13 Legge Regionale n.5 del 2014; e nel merito, di dichiarare la nullità dei contratti, a tempo determinato stipulati dal Consorzio di Bonifica n.9 Catania con i ricorrenti e, per l'effetto, dichiarare il diritto degli stessi alla conversione ex lege degli instaurati rapporti in unico contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla prima stipula;

RITENUTO che è interesse del Consorzio costituirsi nei predetti giudizi per rigettare le avverse pretese e subordinatamente, per resistere alle domande stesse;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

CONSIDERATO che l'Avv. Salvo Antonia Agata Maria ha collaborato con il Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, in qualità di componente dell'ufficio medesimo, e pertanto opportuno nominare per la difesa in giudizio dell'Ente, un legale esterno;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 – Riformulazione, adottato con delibera consortile n.7 del 23/01/2014, approvato con D.D.G. n.517 del 14 marzo 2014 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 dl 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n.563 dal competente settore Ragioneria;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di resistere nei giudizi promossi separatamente dai sigg.ri: Salvo Antonia Agata Maria, Laudani Mario e Cannavò Mario c/. il Consorzio di Bonifica 9 Catania, innanzi al Tribunale Civile di Catania , Sez. Lavoro, con ricorsi notificati in data 15/05/2014 ed assunti al protocollo consortile ai nn. 3424/14 - 3425/14 e 3426/14;
- di nominare per le sue esposte motivazioni, l'Avv. Antonio Lanfranchi a rappresentare e difendere l'intestato Ente, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Messina – Via S. Maria dell'Arco n.16;
- di approvare l'allegata convenzione d'incarico autorizzandole la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 3.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Filippo Scavuzzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortiale dal *16.06.* al

Catania, li

E' copia conforme all'originale.

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____,
nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in
Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI


Da una parte: il Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica;

Dall'altra : l'Avv. Antonio Lanfranchi, iscritto all'Ordine degli
Avvocati della Provincia di Messina - con studio sito in Via S.Maria
dell'Arco n. 16 - Messina;

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° _____ del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Antonio Lanfranchi
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nei
ricorsi ex art.414 c.p.c. con istanza cautelare promossi separatamente
dai sigg. Cannavò Mario - Salvo Antonia Agata Maria e Laudani
Mario c/. Consorzio di Bonifica 9 Catania, innanzi al Tribunale
Civile di Catania - Sez. Lavoro;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;



- che con D.M. n. 55/2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Antonio Lanfranchi, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2



Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4





Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute al capo IV° e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui al Capo II° del nominato D.M. n. 55/2014, e delle Tabelle ad esso allegate recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto al capo II° del D.M. n. 55/2014, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del



professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal
Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno
congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale
Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per
l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le
indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 e dell' allegate Tabelle
recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle
varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le
condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 e 4 del presente contratto
con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì
di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato
ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv. Antonio Lanfranchi

Dott. Giuseppe Dimino

